



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 60 del 30 Settembre 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sul reclamo proposto da ASD CALCIO UNIONE BISCEGLIE contro ASD VIGOR TRANI CALCIO, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia – L.N.D. n. 51 del 22 settembre 2026, relativa alla gara di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Puglia del 17.9.2026, Unione Calcio – Vigor Trani Calcio. Con reclamo ritualmente preannunciato la società A.S.D. Unione Calcio Bisceglie ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 51 del 22.9.2026, con cui il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Puglia ha rigettato il ricorso dalla stessa presentato avverso la posizione del calciatore Gian Marco Neri, schierato dalla Vigor Trani Calcio in occasione della gara di Coppa Italia Eccellenza del 17.9.2026, confermando il risultato conseguito sul campo e trasmettendo gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

* * * * *

FATTO

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il procedimento di primo grado trae origine dal reclamo proposto dalla A.S.D. Unione Calcio Bisceglie, volto a far accertare l'irregolarità della posizione del calciatore Gian Marco Neri (Vigor Trani Calcio), impiegato nella gara di Coppa Italia Eccellenza del 17.9.2026. A fondamento dell'istanza la società ricorrente ha dedotto che il Neri non ha mai scontato la giornata di squalifica comminatagli in occasione di un incontro di Coppa Italia di Serie C (C.U. n. 6/CIT del 12.8.2024), allorché militava nella società Vis Pesaro. Ha concluso chiedendo dichiararsi la posizione irregolare del calciatore e di comminare la sanzione della sconfitta a tavolino per 3 – 0 in danno della Vigor Trani Calcio.

Si è costituita in giudizio la A.S.D. Vigor Trani Calcio, a mezzo del proprio difensore Avv. Valentina Porzia, deducendo la piena legittimità dell'impiego del calciatore Neri. La difesa ha sostenuto che il tesserato avesse già regolarmente scontato la squalifica in data 22.2.2026, non scendendo in campo in una gara di campionato con la Nuova Sondrio. A tal proposito la parte ha evidenziato che, terminato il vincolo con la Vis Pesaro (società con cui è stata maturata la sanzione), il calciatore si è trasferito dapprima presso la Fratres Perignano (ottobre 2025) e, successivamente, alla Nuova Sondrio (febbraio 2026); entrambe le compagini risultavano già eliminate dalla Coppa Italia di categoria al momento del tesseramento, rendendo impossibile per il tesserato scontare la giornata di squalifica nella competizione d'origine. L'odierna appellata ha fondato la propria tesi sull'interpretazione degli artt. 19 e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamando il "*principio dello scivolamento*", in forza del quale l'impossibilità di scontare la squalifica in Coppa - a causa del cambio di società - imporrebbe di traslare automaticamente l'efficacia della sanzione sulla prima gara di campionato utile. La Vigor Trani ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale, il rigetto del ricorso dell'Unione Calcio, con omologazione del risultato conseguito sul campo; in via subordinata, l'applicazione della sola sanzione della sconfitta a tavolino, con esclusione dell'estromissione dal torneo, non potendo un regolamento regionale derogare in peius al Codice di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale, accogliendo le tesi difensive dell'A.S.D. Vigor Trani, ha respinto il ricorso dell'Unione Calcio, dichiarandolo infondato. In particolare - sostiene il Giudice nella sua motivazione - la difesa della Vigor Trani ha dimostrato, tramite la distinta di gara, che il Neri non è stato schierato in campo dalla Nuova Sondrio nella partita di campionato del 22.2.2026 (subito dopo il suo tesseramento del 20 febbraio), scontando di fatto la squalifica in quell'occasione. Su tale presupposto fattuale, richiamato l'art. 21, commi 2, 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva e precedenti giurisprudenziali, il Giudice ha stabilito che, avendo il Neri cambiato società e campionato, avrebbe dovuto scontare la sanzione - in deroga al principio di omogeneità - nella prima gara ufficiale utile della nuova squadra. Pertanto, ha confermato il risultato di 2-2 conseguito sul campo ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, rimettendo all'organo l'indagine sulla posizione del Neri con riferimento alle gare disputate con l'ASD Fratres Perignano, società nella quale ha militato tra ottobre 2025 e febbraio 2026.

GIUDIZIO DI APPELLO

Avverso la decisione del Giudice Sportivo ha promosso reclamo la A.S.D. Unione Calcio Bisceglie, per il tramite del proprio legale, Avv. Manuela Magistro: l'istante sostiene che la squalifica comminata al calciatore Neri, in occasione della gara di Coppa Italia di Serie C con la Vis Pesaro, non sia mai stata effettivamente scontata e non possa ritenersi estinta a seguito della sua mancata partecipazione ad una partita di campionato con la Nuova Sondrio, sia in quanto incompatibile con il dettato normativo di cui agli artt. 19 e 21 CGS, sia perché tale esclusione poteva derivare da una mera scelta tecnica, inidonea a dimostrare - di per sé - la causale disciplinare dell'estromissione.

La società appellante contesta l'applicazione del "*principio di scivolamento*" da parte del primo Giudice e rileva come, ai sensi degli artt. 19, commi 4 e 6, e 21, commi 2, 6 e 7 CGS, nel caso in esame debba prevalere il principio di omogeneità delle competizioni rispetto a quello dell'effettività della sanzione, rendendo inammissibile scontare in campionato una squalifica maturata in Coppa Italia. Dichiarata che trattasi di un calciatore adulto, per il quale la normativa non impone alcun limite temporale stagionale, laddove la norma dispone che le sanzioni vadano espiate "*nella stagione o nelle stagioni successive*": il Neri avrebbe dovuto scontare la pendenza disciplinare nella prima gara ufficiale utile di Coppa Italia - ovvero quella del 17.9.2026 contro la Vigor Trani - con la conseguenza che la sua posizione è da considerarsi ancora irregolare, al momento della gara in esame.

A sostegno della propria impostazione, la reclamante richiama l'orientamento giurisprudenziale che sancisce la netta separazione delle competizioni — derogabile solo in presenza di una concreta ed effettiva impossibilità — e contesta la pertinenza dei precedenti citati dalla difesa dell'appellata (decisione n. 20/2020 I Sez. Collegio di Garanzia e la decisione n.105 2022/23 SS.UU. CFA), in quanto riferiti a fattispecie del tutto disomogenee, *riguardanti calciatori Juniores o fuori quota*.

In forza di tali presupposti la società ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di irregolarità della posizione di Gian Marco Neri nella gara del 17.9.2026, l'assegnazione della vittoria a tavolino con il punteggio di 3-0 in proprio favore e la sanzione dell'esclusione della A.S.D. Vigor Trani Calcio dalla competizione di Coppa Italia Eccellenza.

Nell'interesse della A.S.D. Vigor Trani Calcio, l'Avv. Valentina Porzia ha depositato controdeduzioni con le quali, richiamato integralmente il contenuto delle memorie di primo grado, ha eccepito in via pregiudiziale la nullità e l'improcedibilità dell'azione, per omessa notifica al difensore costituito. Nello specifico la difesa ha evidenziato che il preannuncio di reclamo, il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati tramite PEC unicamente alla società e non anche al legale nominato nel primo grado di giudizio, con conseguente invalidità dell'intero procedimento o, in subordine, con necessità di disporre la rimessione in termini per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. Con il medesimo atto l'appellata ha documentato le ragioni del deposito tardivo delle proprie memorie, rappresentando che l'unico dirigente societario delegato alla gestione della PEC si era sottoposto ad una visita oculistica nella mattinata del 24.9.2026, circostanza che gli avrebbe impedito di consultare la casella di posta fino alle ore 14:00 e, a supporto di tale tesi, ha allegato documentazione medica.

Sotto un ulteriore profilo procedurale l'Avv. Porzia ha eccepito l'inammissibilità delle domande nuove introdotte dalla controparte in sede di impugnazione (richiesta di estromissione dalla Coppa Italia) ricordando come, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del CGS, il giudizio di reclamo abbia natura di *revisio prioris instantiae* e precluda l'avanzamento di nuove pretese rendendo, per l'effetto, inammissibile la richiesta dell'Unione Calcio di estromettere la Vigor Trani dalla Coppa Italia.

Alla luce di tali premesse la società appellata ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, che il reclamo sia dichiarato nullo e improcedibile per mancata notifica al difensore o, in subordine, la rimessione in termini, unitamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda nuova di esclusione dal torneo. Nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo, con contestuale conferma del risultato di 2-2 maturato sul campo o, in via graduata, l'applicazione della sola sanzione della sconfitta a tavolino per 3-0, con espressa esclusione dell'estromissione della propria cliente dalla competizione di Coppa Italia.

All'udienza del 25.9.2026 - tenutasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte Sportiva - sono comparsi per la reclamante A.S.D. Unione Calcio Bisceglie l'Avv. Magistro ed il dirigente sig. Francesco Coppolecchia; per la Vigor Trani, l'Avv. Porzia.

In via preliminare l'Avv. Magistro ha chiesto il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dalla controparte: con riferimento alla prima doglianza, relativa alla presunta nullità e improcedibilità del giudizio di appello per omessa notifica al difensore, il legale ha richiamato l'art. 53 CGS ed i conformi orientamenti del Collegio di Garanzia e della Corte Federale d'Appello in materia di corretta esecuzione delle notificazioni, evidenziando come la società appellata fosse comunque nelle condizioni di conoscere la pendenza del reclamo, avendo ricevuto la notifica del relativo preannuncio il giorno precedente. Ha inoltre precisato che, ove pure la Corte ritenesse ammissibile l'eccezione sul piano procedurale, la costituzione in giudizio della parte ha spiegato piena efficacia sanante nei confronti di qualsiasi eventuale irregolarità. In ordine alla seconda eccezione, riguardante l'inammissibilità di domande nuove nel giudizio di reclamo, l'Avv. Magistro ha chiarito che la richiesta di estromissione dalla Coppa Italia non costituisce una pretesa inedita, bensì la diretta ed automatica conseguenza sanzionatoria derivante dalla perdita della gara per posizione irregolare del tesserato, ai sensi del Regolamento della Coppa Italia Eccellenza.

Nel merito si è riportata ai motivi di reclamo ed ha chiesto l'accoglimento delle richieste rassegnate in atti.

L'Avv. Porzia, nell'interesse della parte appellata, ha insistito per l'accoglimento di tutte le eccezioni formulate nella propria memoria e affinché le controdeduzioni depositate venissero considerate tempestive, per le ragioni esposte nei propri scritti - nonché - da ultimo, per la stringente brevità dei termini processuali previsti dal rito. Ha concluso chiedendo la conferma della decisione del Giudice di primo grado e la conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo.

DIRITTO

La Corte, letti gli atti ed esaminate le argomentazioni delle parti, ritiene il reclamo della A.S.D. Unione Calcio Bisceglie fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della decisione impugnata.

Dagli atti di causa risulta che il calciatore Gian Marco Neri, all'epoca tesserato per la Vis Pesaro, è stato attinto dalla sanzione di una giornata di squalifica, a seguito di doppia ammonizione rimediata in una gara di Coppa Italia di Serie C della stagione 2024/2025, come da provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6/CIT del 12 agosto 2024. Successivamente allo svincolo dalla società marchigiana, il tesserato è stato ingaggiato dall'A.S.D. Fratres Perignano (militante nel campionato di Eccellenza Toscana e priva dei requisiti di partecipazione alla Coppa Italia) con decorrenza dal 31 ottobre 2025, per poi trasferirsi, dal 20 febbraio 2026, alla Nuova Sondrio Calcio (iscritta al campionato di Serie D), società che, tuttavia, al momento del suo tesseramento era già stata estromessa dalla Coppa Italia.

Risulta, altresì, documentato che nella gara di campionato Nuova Sondrio Calcio - S.S.D. Pavia del 22 febbraio 2026 il calciatore non figurava nella distinta di gara: circostanza, questa, a cui la A.S.D. Vigor Trani Calcio ha inteso attribuire l'esplicita volontà della Nuova Sondrio di far scontare al Neri la pendente sanzione disciplinare.

Tale prospettazione impone a questa Corte di sciogliere il nodo interpretativo concernente le modalità di esecuzione delle squalifiche, ai sensi degli artt. 19 e 21 del Codice di Giustizia Sportiva e le relative conseguenze sanzionatorie.

Prima di affrontare il merito della causa, si rende necessario l'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari, sollevate dalla società appellata. L'Avv. Porzia ha dedotto l'impossibilità di depositare tempestivamente le proprie controdeduzioni nel rispetto del termine abbreviato — fissato alle ore 12:00 del giorno antecedente l'udienza — sul presupposto che il preannuncio di reclamo e il ricorso dell'A.S.D. Unione Calcio Bisceglie sono stati notificati esclusivamente presso l'indirizzo PEC della Vigor Trani. A ciò la difesa ha aggiunto che l'unico dirigente societario preposto alla consultazione della posta certificata era stato impossibilitato ad accedervi nella mattinata, per ragioni di salute (allegate a mezzo di documentazione medica). Per tali motivi ha chiesto la declaratoria di nullità o improcedibilità del procedimento ovvero, in subordine, la rimessione in termini.

La prima eccezione appare del tutto infondata e deve pertanto essere respinta.

L'art. 53, comma 5, lett. b1), CGS stabilisce espressamente che gli atti del procedimento rivolti alle società debbano essere comunicati presso il domicilio digitale dalla stessa indicato all'atto dell'affiliazione, cosicché la trasmissione eseguita dall'Unione Calcio e dalla Segreteria presso la PEC istituzionale della Vigor Trani risulta pienamente conforme alla disciplina regolamentare. La regolarità della notificazione trova, peraltro, decisiva conferma nell'avvenuta costituzione in giudizio dell'appellata, trovando applicazione il generale principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, cpc, avendo l'atto garantito la piena conoscenza dell'impugnazione e l'effettivo esercizio del diritto di difesa (CFA, I Sez., dec. 30/2026-27 e 108/2024-25). Ne consegue che non può imputarsi alla parte reclamante l'omessa notifica al legale della controparte presso il suo indirizzo professionale, non sussistendo in capo allo stesso alcun onere di duplicazione delle comunicazioni, né potendo la pregressa assistenza tecnica resa nel giudizio di primo grado fondare un siffatto obbligo.

Sotto diverso profilo neppure la documentazione medica esibita appare idonea a giustificare il ritardo o ad accordare la rimessione in termini: l'impedimento personale del singolo dirigente non dimostra, infatti, un ostacolo oggettivo riferibile all'ente societario nella sua interezza, né esonera quest'ultimo dall'onere di predisporre una struttura organizzativa idonea al costante monitoraggio del proprio domicilio digitale, tanto più considerato che la ricezione del preannuncio di reclamo nella giornata precedente avrebbe dovuto raccomandare l'adozione di una condotta difensiva particolarmente diligente.

Ugualmente infondata si rivela l'ulteriore eccezione sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 101, comma 3, CGS, con riguardo alla domanda di estromissione dalla competizione formulata dalla società appellante. La richiesta di esclusione dalla Coppa Italia rappresenta, infatti, solo apparentemente una domanda nuova rispetto a quelle spiegate in primo grado (ove si era invocata la sola perdita della gara ex art. 10 CGS), configurandosi invece sia come diretta replica alle conclusioni già rassegnate in prime cure dalla stessa Vigor Trani, sia come specificazione dell'inevitabile conseguenza logico-giuridica ad efficacia vincolata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento della 60^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza (C.U. n.21 del 12 agosto 2026). Trattandosi di una sanzione accessoria predeterminata dal Regolamento del torneo, la pretesa dell'Unione Calcio non amplia il *thema decidendum*, non introduce elementi di fatto inediti e non altera il contraddittorio.

Delineato nei termini che precedono il perimetro procedurale della controversia, occorre ora passare all'esame del merito, muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dalla corretta esegesi degli artt. 19 e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, al fine di inquadrare la posizione del calciatore Gian Marco Neri nella gara di Coppa Italia.

L'ordinamento sportivo sancisce il principio fondamentale della rigorosa impermeabilità tra le sanzioni da scontare in gare di Campionato e quelle relative alla Coppa Italia, dirimendo la questione attraverso il combinato disposto degli artt. 19, commi 4 e 6, e 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva. Dalla lettura sistematica di tali norme emerge che l'intero sistema dell'esecuzione delle sanzioni è governato da due principi cardine: omogeneità (o separazione delle competizioni), in virtù del quale la sanzione deve essere scontata nella medesima categoria e competizione in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato ed effettività (o afflittività), volto a garantire che la sanzione venga in ogni caso espiata e non elusa.

Come chiarito dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport e dalle Sezioni Unite della Corte Sportiva d'Appello, tali principi non si pongono sullo stesso piano, ma operano in maniera gradata: il principio di omogeneità, ancorato alla categoria cui il calciatore effettivamente appartiene in base all'età, costituisce la regola primaria, mentre l'afflittività-effettività è un principio di salvaguardia ed interviene, in via del tutto sussidiaria, soltanto qualora l'esecuzione omogenea sia divenuta oggettivamente o soggettivamente impossibile (Collegio di Garanzia dello Sport, 25/2018; CSA, SS.UU., decisione 90/2018).

Ne discende che, volgendo lo sguardo al caso in esame, l'effettività - pur affiancata al cosiddetto "principio di scivolamento" - non può essere invocata in modo astratto ed arbitrario per trasformare ogni trasferimento di un calciatore in un'automatica autorizzazione a scontare una squalifica di Coppa nell'ambito del Campionato, poiché ciò lascerebbe l'esecuzione della pena alla mera discrezionalità delle società. L'art. 21, comma 7, nel disciplinare il mutamento della compagine, fa espressamente salva la distinzione tra le competizioni stabilita dall'art. 19: la previsione secondo cui tale distinzione cadrebbe, qualora non sia possibile disputare la "medesima" Coppa Italia, non legittima infatti il travaso della sanzione nel Campionato, ma impone che la stessa venga scontata nella prima gara utile della diversa Coppa Italia organizzata dalla nuova Lega di appartenenza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza federale (cfr. CSA, Sez. II, dec. 010/2021 e 038/2019).

Applicando tali coordinate al caso in esame, la squalifica di Gian Marco Neri (classe 2002) trae origine da una gara di Coppa Italia di Serie C e ha, dunque, una specifica destinazione funzionale. La circostanza che il tesserato sia successivamente transitato in società (Fratres Perignano e Nuova Sondrio) che non partecipavano o che erano già state eliminate dalla Coppa di categoria non determina, per un calciatore "adulto", l'automatica estinzione del principio di omogeneità. Proprio in una fattispecie analoga, riguardante sodalizi già estromessi dal torneo (CSA, Sez. III, dec. n. 220/2020), la giurisprudenza ha statuito che il tesseramento in tali condizioni non sana la squalifica, la quale permane pendente. Sul punto assume un rilievo decisivo il dato letterale dell'art. 21, comma 6, CGS, il quale stabilisce che le squalifiche non espiate si trasferiscono *"nella stagione o nelle stagioni successive"*, senza imporre alcun limite decadenziale o prescrizione, volto ad estinguere forzatamente la sanzione.

La certezza dell'esecuzione richiede, pertanto, una prova univoca: non basta che il calciatore non abbia giocato una gara, occorrendo che quella gara sia normativamente idonea e che la mancata partecipazione del calciatore sia effettivamente ed inequivocabilmente imputata alla squalifica in contestazione: diversamente opinando la sanzione verrebbe rimessa a un comportamento non verificabile della società, in contrasto proprio con la *ratio* antielusiva dell'art. 21.

Per tali ragioni non può trovare accoglimento la tesi dell'Avv. Porzia, volta ad attribuire astrattamente la mancata convocazione del tesserato, nella gara Nuova Sondrio-Pavia del 22 febbraio 2026, alla volontà della società di far scontare la sanzione pendente, palesandosi tale assenza sia come una scelta del tutto inidonea a dimostrare la causale disciplinare dell'esclusione, sia come una "strategia" contraria ai principi innanzi enunciati. La diversa lettura prospettata dalla difesa della parte appellata confonde la garanzia dell'effettività con l'individuazione automatica della prima gara di campionato come sede di espiazione, trasformando paradossalmente il principio di omogeneità in uno strumento di elusione. Ed infatti la previsione secondo cui la distinzione può non sussistere quando nella stagione successiva non sia possibile scontare la sanzione nella medesima Coppa Italia, secondo l'interpretazione offerta dalla parte appellata, non autorizza a ritenere sempre e comunque espia la squalifica in una gara di campionato. Essa costituisce una clausola di adeguamento alla concreta impossibilità di rispettare l'omogeneità, non una presunzione generale di avvenuta attuazione della sanzione, né una regola che trasferisca automaticamente la sanzione dal torneo di Coppa al campionato.

Inconferenti si rivelano, poi, i precedenti giurisprudenziali invocati dall'appellata (Collegio di Garanzia, I Sez., dec. 20/2020 e CFA, SS.UU., dec. 105/2023), poiché riferiti a posizioni caratterizzate da un mutamento di *status* anagrafico dell'atleta (*calciatori del settore giovanile, juniores o fuori quota diventati adulti*), in cui il principio di omogeneità risultava materialmente inapplicabile per ragioni di età. Il calciatore Neri, al contrario, non versa in alcuna di queste ipotesi derogatorie, mantenendo inalterata sia la possibilità, sia l'obbligo di scontare la squalifica in ambito omogeneo.

L'impiego del Neri nella gara di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Puglia del 17 settembre 2026 è, pertanto, avvenuto quando la sanzione residua risultava ancora pendente, rendendo la sua posizione in campo irregolare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – L.N.D., definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'ASD Calcio Unione, in riforma della decisione impugnata, pubblicata sul Comunicato Ufficiale C.R. Puglia – L.N.D. n. 51 del 22 settembre 2026

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo della società A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE e, per l'effetto,
- 2) di infliggere alla società A.S.D. VIGOR TRANI la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE, ai sensi dell'art. 10, comma 1 C.G.S. e, conseguentemente,
- 3) di escludere dal prosieguo della competizione "*Coppa Italia Eccellenza*" la società A.S.D VIGOR TRANI CALCIO, in aderenza all'art. 11 del Regolamento della medesima Coppa Italia, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 12 Agosto 2026 del C.R. Puglia L.N.D.;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento dello stesso.

Manda al Comitato Regionale Puglia per gli adempimenti di sua competenza.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 30 Settembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 30/09/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci